



# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

## **DIPARTIMENTO INTERREGIONALE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM) TEL. (06)328221

FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: http://seried.lnd.it/

# Stagione Sportiva 2017/2018

# Comunicato Ufficiale N°8 del 14/09/2017

## **Sommario**

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
	_
Decisioni del Giudice Sportivo	2

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

## Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 14 settembre 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

# **GIUDICE SPORTIVO**

# **COPPA ITALIA SERIE D**

#### **GARE DEL 27/08/2017**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO** 

#### ASDC GOZZANO SSDRL- BORGOSESIA CALCIO ASD

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASDC GOZZANO SSDRL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Virga Valerio tesserato per la BORGOSESIA CALCIO ASD;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2016/17, risultava tesserato per la medesima società, e che all'esito della gara della Coppa Italia LND, ASDC GOZZANO SSDRL

  BORGOSESIA CALCIO ASD del 27 agosto 2016, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per "recidività in ammonizione", di cui al C.U. n. 8 del 2.9.2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/17, non avendo il BORGOSESIA CALCIO ASD guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che la gara in oggetto rappresenta un primo turno della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018, ai sensi dell'art.
   22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Virga Valerio non aveva titolo a parteciparvi.

#### P.Q.M.

#### Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla BORGOSESIA CALCIO ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

### ASD CITTÁ DI GRAGNANO - SSD AUDACE CERIGNOLA ARL:

#### Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD AUDACE CERIGNOLA ARL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Baratto Giovanni tesserato per la ASD CITTÁ DI GRAGNANO;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione sportiva 2012/13, risultava tesserato per la società CTL CAMPANIA, e che all'esito della gara della Coppa Italia LND, ISCHIA ISOLAVERDE – CTL CAMPANIA del 26 agosto 2012, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per "avere interrotto un importante azione avversaria con un fallo di mano", di cui al C.U. n. 8 del 29.08.2012, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND;
- rilevato che nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il medesimo veniva tesserato solo a partire dal mese di gennaio 2014 con la società SAN VITALIANO, iscritta al campionato di Promozione Campania ed all'epoca del tesseramento già eliminata dalla Coppa Italia LND:
- rilevato che nel corso delle stagioni 2014/2015, 2015/16 e 2016/17, Baratti Giovanni è stato impiegato in tutti gli incontri di Coppa Italia LND a cui hanno preso parte le società per le quali, di volta in volta, il medesimo risultava tesserato (rispettivamente, US ARZANESE, PROGREDITUR MARCIANISE, A.V. HERCULANEUM.
- Rilevato che nel corso di questa stagione sportiva 2017/2018, il calciatore ha preso parte al turno preliminare di Coppa Italia LND Turris-Città di Gragnano del 20/08/2017, risulta evidente che alla gara in oggetto, primo turno della Coppa Italia LND 2017/2018, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il medesimo non aveva titolo a partecipare.

#### P.Q.M.

#### Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- di infliggere alla ASD CITTÁ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo (Aniello Merone)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

#### Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 14 settembre 2017.

Il Segretario (Mauro de Angelis)

Il Presidente (Cosimo Sibilia)